



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27/2024

OGGETTO: **Salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2024
articolo 193, TUEL**
Assestamento generale di bilancio articolo 175, comma 8 TUEL

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **DUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **VENTUNO** e minuti **QUINDICI** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di **I^a** convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	Presente	Assente
PAVESE Giuseppe	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
ZACCO Enrico	X	
SANNAZZARO NATTA Giuseppe	X	
MEMMOLO Manuela	X	
CANATO Gianpaolo	X	
BALDUZZI Valentina	X	
ZINGALES Maurizio	X	
DRIGO Roberto	X	
CALORE Maurizio	X	

Partecipa l'Assessore esterno PIGNONE Ruggero

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

1. l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, dispone che l'organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:
 - a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
2. il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall'art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all'Organo di Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

Ritenuto di dover meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio desumibile dal postulato di bilancio ad esso dedicato che testualmente recita:

“[...] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata [...]”;

Rilevato che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che “[...] l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione [...]” giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al richiamato articolo 193.

Richiamato l'articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio obbliga l'ente locale ad adottare, ove si manifestino le necessità, “la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, atta alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”

Tutto ciò premesso ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio si palesa quanto segue

- in ambito al **rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio**, l'Ente, seguendo le indicazioni degli organi di controllo nazionale, ha approvato il bilancio di previsione nei tempi propri dettati dal principio contabile applicato inerente alla programmazione;
- si allegano i prospetti parte entrata e parte spesa con la quale sono state apportate le variazioni necessarie al Bilancio di Previsione 2024/2026;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;

Nel corso dell'esercizio l'ente locale ha adottato 5 variazioni di bilancio a cui si è addizionata la variazione per esigibilità discendente dalla revisione ordinaria dei residui che hanno portato a nuove risultanze contabile anch'esse rispettose dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica;

A seguito della reimputazione per esigibilità, la discendente variazione ha permesso l'iscrizione, nel bilancio di parte entrata, del fondo pluriennale vincolato e, in parte spesa, delle opere dal medesimo fondo finanziate secondo le indicazioni fornite dai diversi responsabili della spesa;

Visto l'articolo 187 comma 2 del TEUL, che testualmente recita:

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Vista la Deliberazione n. 63/2022/PAR con cui la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha confermato la possibilità di impiego della quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento degli aumenti delle spese energetiche (gas ed energia elettrica) solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute nel comma 2 dell'art.187, nell'ordine di priorità ivi indicato

Considerato che:

in ambito di **equilibri economico – patrimoniali**, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo i seguenti principali presupposti d'azione:

- commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità;
 - ponderare l'assunzione di nuovo debito, dato l'onere finanziario discendente;
 - analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelare l'ente, da un lato, con appositi accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall'altro massimizzandone l'incasso ove possibile.
- in ambito di **congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione**, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale lo ritiene adeguato riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.
Il saldo di tale posta risulta essere pari ad euro 6.196,99 coerente con l'andamento monetario dell'ente e soddisfattivo del dettato dei principi contabili applicati ad esso dedicati come di seguito calcolato:
 - In ambito di congruità del **fondo garanzia debiti commerciali**, inserito per la prima volta nel bilancio di previsione per l'annualità 2021/2023, l'Ente ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi di procedere ad ulteriori adeguamenti secondo il dettato normativo di settore. Il saldo di tale posta risulta essere pari ad euro 0,00 coerente con l'andamento monetario dell'ente e soddisfattivo del dettato dei principi contabili applicati ad esso dedicati;
 - in ambito di **sostenibilità economico – finanziaria** del Comune in merito alle società partecipate, l'analisi svolta in sede di bilancio di previsione e del confronto saldi effettuato in sede di rendiconto per l'esercizio n-1, secondo i dati contabili conosciuti dall'ente, richiede un accantonamento della somma di euro 1.000,00 al fondo perdite società partecipate in quanto la seguente società partecipata diretta dell'Ente ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2023:

Società	Quota partecipazione	Patrimonio netto	Perdita esercizio 2023	Esercizi precedenti chiusi in perdita
A.M.C. S.P.A.	0,6662%	64.841.971,00	144.788,00	---

- in ambito di **controllo sugli equilibri finanziari**, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL

Richiamato che, contestualmente alla ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, data la situazione finanziaria in precedenza esposta, occorre adottare la deliberazione della variazione di assestamento di bilancio secondo il disposto dell'articolo 175 comma 8 del TUEL:

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/04/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- il Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30/04/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente,

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

1. alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio sostenuti dall'adozione della variazione di assestamento di seguito presentata;
2. sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
3. non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
4. lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;

Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, la variazione di bilancio così come circostanziata all'allegato modello (allegato A)

Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il visto di legittimità del Segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) dello stesso decreto, nonché il parere del collegio/organo di revisione

Quindi successivamente, con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 07.09.2024 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 07.09.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 02.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 07.09.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo